



TRIBUNALE TORINO, 10-03-2003 (Rizzi)

INTERESSI

Anatocismo - Clausola pattuita in contratto di conto corrente bancario - Pagamento spontaneo - Obbligazione naturale.

Se il pagamento spontaneo di interessi ultralegali pattuiti invalidamente rappresenta un'obbligazione naturale e non soggetto a ripetizione ex art.2034 c.c., altrettanto deve dirsi per il pagamento di interessi anatocistici invalidamente pattuiti (con pattuizione anteriore alla loro scadenza), tra l'altro, con apposita clausola negoziale scritta.

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione d'appello notificato il 23.11.01 alla s.r.l. A, la s.p.a. S P proponeva impugnazione contro la sentenza del giudice di pace di Torino n.4110/01 del 10.7.01, resa tra le parti, con la quale era stata respinta la sua opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 9.1.01 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di £.4.153.653, oltre accessori, a titolo di restituzione di interessi debitori anatocistici, illegittimamente contemplati da una clausola negoziale del contratto di conto corrente bancario intercorso tra le parti ed esauritosi nel 1994.

Assumeva che il mancato riconoscimento, con la sentenza di primo grado, del proprio diritto a trattenere la somma "de qua" era derivato dalle erronee conclusioni del giudicante che non aveva riconosciuto la mancanza di certezza e liquidità del credito, la propria incompetenza per valore, il valore di uso normativo, ex art.1283 c.c., dell'anatocismo bancario, l'applicabilità dell'art.1831 c.c. alla fattispecie, l'irripetibilità, comunque, di un obbligazione naturale quale, in subordine, doveva essere qualificata quella oggetto del giudizio.

Chiedeva, quindi, la riforma dell'impugnata sentenza e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva in giudizio la parte appellata chiedendo il rigetto della domanda e la conferma integrale dell'impugnata sentenza.

In fase d'appello non veniva svolta attività di rinnovazione istruttoria e, precisate le conclusioni in epigrafe, la causa era assunta a decisione all'udienza del 16.12.02, previa concessione dei termini ex art.281 quinquies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello fondato e dev'essere accolto.

E' bene premettere che il D.Lgs.vo 4.8.1999 n.342 ha modificato l'art.120 del D.Lgs.vo 1.9.1993 n.385 (T.U. Bancario) il cui secondo comma statuisce, ora, che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

La delibera del CICR 9.2.2000, appunto, ha riconosciuto alle parti la facoltà di determinare la periodicità con la quale gli interessi devono essere accreditati e addebitati, cosicchè rimane irrisolto solo il problema della validità ed efficacia delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi anteriormente all'entrata in vigore della delibera del CICR (vista la declaratoria di incostituzionalità, con sentenza Corte Cost.2000 n.425, dell'art.25, 3°c., D.Lgs.vo 4.8.1999 n.342 che aveva introdotto la "sanatoria generale" relativamente alla validità delle clausole negoziali prevedenti l'anatocismo bancario); il caso oggetto del presente giudizio.

Pur volendo aderire alla tesi manifestata ripetutamente dalla Suprema Corte, secondo la quale è nulla la clausola, contenuta in un contratto bancario, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria (Cass.1999 n.2374), da tale tesi non puo' discendere l'obbligo della banca di restituire le somme ormai da tempo (dal 1994) riscosse a tale titolo.

La Suprema Corte, infatti, ha piu' volte statuito che la pattuizione invalida (per mancanza di atto scritto ex art.1284, 3°c., c.c.) di interessi superiori alla misura legale non consente, tuttavia, la ripetizione al debitore che li abbia, comunque, pagati, dovendosi qualificare il relativo pagamento quale adempimento di obbligazione naturale (Cass.1976 n.1300; Cass.1974 n.1426), purchè non si tratti di interessi usurari (Cass.1973 n.1995), e cio' nonostante il fatto che il requisito formale di cui all'art.1284, 3°c., c.c., pretermesso, sia costitutivo del rapporto (Cass.1987 n.2690).

Nello stesso modo, di conseguenza, ben puo' essere qualificata quale obbligazione naturale, irripetibile ex art.2034 c.c., quella da cui è derivato il pagamento di interessi anatocistici in forza di apposita clausola pattuita nel contratto di conto corrente bancario.

Come, infatti, l'ordinamento non vieta la corresponsione di interessi ultralegali (purchè non usurari), subordinandoli all'elemento costitutivo formale della scrittura negoziale, cosi' non vieta certo la corresponsione di interessi anatocistici, purchè decorrenti dalla domanda giudiziale, o per effetto di accordo posteriore alla loro scadenza (e sempre che siano dovuti almeno per sei mesi) o anche senza tali limitazioni in presenza di usi (che si reputano normativi): nè il pagamento di tali interessi anatocistici, nel caso oggetto del presente giudizio, ha violato le regole antiusura.

Si puo', quindi, ritenere che se il pagamento spontaneo di interessi ultralegali pattuiti invalidamente rappresenta un'obbligazione naturale e non soggetto a ripetizione ex art.2034 c.c. (Cass.1977 n.3832), altrettanto debba dirsi per il pagamento di interessi anatocistici invalidamente pattuiti (con pattuizione anteriore alla loro scadenza), tra l'altro, con apposita clausola negoziale scritta.

A maggior ragione quanto suddetto vale in considerazione del fatto che la stessa Suprema Corte, nel negare a tale clausola negoziale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi il valore di norma consuetudinaria (uso normativo) , la qualifica, comunque, quale uso negoziale (Cass.1999 n.3096) e , ciò (secondo la miglior dottrina), quale uso contrattuale diffuso, per ambito, durata e costanza, da potergli attribuire il significato di patto comunemente accolto dalle parti in quel tipo contrattuale, fonte di vincolatività secondo il significato oggettivo che questo assume nell'ambiente socio-economico.

Un uso, quindi, che risponde (sempre secondo la piu' autorevole opinione) ad una pratica costante e generalizzata in un dato ambiente sociale, riconosciuta come rilevante e concorrente ad integrare il contenuto del contratto, tanto da poter prevalere, tra l'altro (al contrario degli usi normativi) sulle norme dispositive di legge.

Ben puo' dirsi, quindi, che una pattuizione di tal fatta (seppur invalida) sia idonea ad essere qualificata quale fonte di obbligazione naturale, tanto piu' che la fattispecie ex art.2034 c.c. (con relativo divieto di ripetizione di quanto pagato), in caso di pattuizione invalida (ma prevista in una specifica clausola negoziale) relativa agli interessi ultralegali, si configura anche se il relativo contratto sia stato stipulato con una banca (Cass.1984 n.2262).

Il decreto ingiuntivo, quindi, in riforma dell'appellata sentenza, dev'essere revocato. Sussistono giusti motivi, ex art.92, 2°c., c.p.c., per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

La sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando;

in riforma dell'appellata sentenza n.4110/01 emessa il 10.7.01 dal giudice di pace di Torino tra le parti in causa;

revoca il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Torino "inter partes" il 9.1.01;

compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;

dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così' deciso in Torino il 10.3.03.